

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SAFEGUARDING

SOMMARIO

Premessa.....	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Ambito di applicazione	4
Art. 3 – Norme di condotta	4
Art. 4 – Tutela dei minori – Obblighi.....	7
Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società.....	7
Art. 6 – Doveri di segnalazione.....	8
Art. 7 – Diffusione ed attuazione.....	9
Art. 8 – Sanzioni.....	9
Art. 9 – Norme finali	9

PREMESSA

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente documento, intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito della ASD PIETRA LIGURE 1956 (di seguito per brevità anche solo "Società").
2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla Federazione di appartenenza attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
 - a) promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
 - b) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
 - d) individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla Federazione di appartenenza volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
 - e) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

- f)** informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g)** incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla Federazione di appartenenza nell'ambito delle politiche di safeguarding;
- h)** h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività

sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati della ASD PIETRA LIGURE 1956;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

ART. 3 – NORME DI CONDOTTA

È onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

- a)** assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona: a tal proposito sono vietate selezioni riguardanti:
 - l'aspetto fisico;
 - la religione,
 - l'etnia,
 - gli atleti appartenenti a categorie svantaggiate, dovranno essere suddivisi per gruppi di modo da favorire l'integrazione;
 - In generale è vietata qualsiasi tipo di discriminazione.
- b)** riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro pertanto:
 - è preciso obbligo dei tecnici e degli assistenti coinvolgere gli atleti in modo equo, dedicando agli stessi le medesime attenzioni;
 - Per ogni gruppo deve essere garantita la presenza di un tecnico e di almeno un collaboratore;

- È fatto assoluto divieto per i tecnici, i collaboratori gli assistenti ed in generale per tutti i tesserati di utilizzare un linguaggio discriminatorio volto a ledere la dignità ed il decoro del tesserato;
- c)** far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso a tal fine:
- Ad inizio anno i tecnici ed il personale di supporto effettueranno un primo incontro personale con ciascun atleta del gruppo affidato al fine di comprenderne ambizioni e desideri riguardanti il percorso intrapreso;
- Salvo che non si ravvisino necessità particolari comunicate anche indirettamente dall'atleta, a metà della stagione i tecnici ed il personale di supporto, si occuperanno di intervistare ciascun atleta singolarmente al fine di verificare se il percorso intrapreso è in linea con le aspettative di inizio anno e se l'atleta prova serenità ad essere in gruppo e a praticare l'attività.
- Qualora l'atleta rappresenti una situazione di malessere legato alla pratica sportiva è compito del tecnico e del personale di supporto darne comunicazione alla dirigenza a valutare le strategie per rimuovere o comunque limitare il più possibile la situazione di disagio.
- È compito dei tecnici e della società assecondare le aspirazioni degli atleti e favorirne i miglioramenti eventualmente indicando in modo chiaro quali sono i percorsi di crescita da effettuare e fornendo supporto al fine del raggiungimento dei risultati.
- d)** prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori a tal proposito i tecnici dovranno segnalare alla dirigenza eventuali episodi di cui abbiano contezza riguardanti perdite eccessive di peso. La dirigenza, qualora dovesse reputarlo necessario potrà affiancare allo staff tecnico figure professionali specializzate in disturbi dell'alimentazione. L'ente si fa comunque carico di promuovere piano di educazione alimentare corretti anche in considerazione dell'attività sportiva effettuata.
- e)** segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, a tal fine i tecnici dovranno segnalare le condotte alla presidenza la quale provvederà a contattare in caso di minori, gli esercenti la responsabilità genitoriale.
- f)** confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- g)** attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare

- l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
 - evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;
 - prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
 - richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
 - In caso di trasferte che prevedano il pernottamento lontano da casa, la presenza di un dirigente, collaboratore tecnico dello stesso sesso dell'atleta;
 - Nelle medesime ipotesi di cui al punto precedente, tecnici e accompagnatori non potranno condividere le stanze con gli atleti se non del medesimo sesso;
 - Proibire la riprese e le riproduzioni fotografiche all'interno degli spogliatoi;
 - Proibire agli atleti di utilizzare i social network per denigrare o offendere in qualsiasi modo compagni di squadra o avversari;
- h)** prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:
- partecipazione ai corsi organizzati;
 - approfondire le tematiche della gestione del gruppo;
 - indicare alla dirigenza eventuali criticità;
- i)** spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:
- Corsi di formazione in materia di cultura sportiva;
 - Espulsione dai luoghi dove si stanno svolgendo gli allenamenti e le partite per i soggetti che si rendano colpevoli di discriminazioni e apprezzamenti a sfondo sessuale;
- j)** favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile
- k)** rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
- Affissione presso la sede del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;

- Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;
- Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dalla Federazione di appartenenza;
- Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;
- Affissione nella bacheca e nei luoghi di accesso dei genitori dei dati del Safeguarding Office o dei canali di contatto;

ART. 4 – TUTELA DEI MINORI – OBBLIGHI

Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 – RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SALVAGUARDIA NOMINATO DALLA SOCIETÀ

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla Federazione di appartenenza all'atto di affiliazione.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente tesserato alla Federazione di appartenenza;
 - b) non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla Federazione di appartenenza e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
- 3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
- 4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.
- 5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
- 6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della Federazione di appartenenza. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
- 7. Il Responsabile è tenuto a:
 - a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della Federazione di appartenenza nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
 - b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
 - c) segnalare al Safeguarding Office della Federazione di appartenenza eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
 - d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti Federazione di appartenenza;
 - e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
 - f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
 - g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla Federazione di appartenenza.

ART. 6 – DOVERE DI SEGNALAZIONE

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla Federazione di appartenenza e nel presente documento integralmente richiamate, è

tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della Federazione di appartenenza, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla Società.

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Office della Federazione di appartenenza.

ART. 7 – DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

ART. 8 – SANZIONI

Sarà possibile prevedere che, pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti Federazione di appartenenza, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, tra le categorie tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto. Le sanzioni, in ordine di gravità sono le seguenti:

- richiamo,
- multa,
- squalifica dallo svolgimento dell'attività sportiva per un determinato periodo;

Le sanzioni sopra esposte costituiscono addenda al contratto in essere con il collaboratore.

ART. 9 – NORME FINALI

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della Federazione di appartenenza.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della Federazione di appartenenza, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.
4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.